

**Ordinanza**  
**sul conferimento retroattivo del titolo**  
**di «ingegnere STS» ai diplomati della Scuola tecnica di**  
**agricoltura tropicale**

**412.191.03**

del 22 dicembre 1993 (Stato il 1° gennaio 1995)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,*  
visto l'articolo 43 capoverso 7 dell'ordinanza del 13 dicembre 1993<sup>1)</sup> concernente la  
formazione professionale agricola (OFPA),  
*ordina:*

**Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni poste al conferimento del titolo di «ingegnere STS» ai diplomati della Scuola tecnica di agricoltura tropicale.

**Art. 2** Condizioni

Il titolo di «ingegnere STS» è conferito alle persone che hanno seguito i corsi alla Scuola tecnica di agricoltura tropicale e che:

- a. hanno ottenuto il diploma dopo i quattro semestri di studi di tecnico;
- b. dopo l'ottenimento del diploma, hanno lavorato nell'agricoltura o in professioni speciali dell'agricoltura durante cinque anni interi;
- c. sono in possesso delle conoscenze teoriche e pratiche equivalenti a quelle dei diplomati dell'indirizzo di studio «agricoltura internazionale».

**Art. 3** Domanda

<sup>1</sup> La domanda per il conferimento del titolo deve essere presentata alla Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura a Zollikofen.

<sup>2</sup> La domanda deve essere corredata di un rapporto contenente indicazioni dettagliate su:

- a. il tipo e la durata dell'attività attuale e di quella precedente (descrizione del posto, campo d'attività, responsabilità);
- b. il perfezionamento delle conoscenze (corsi seguiti e altre manifestazioni, studio autodidattico);
- c. l'esperienza pratica (ricerche, partecipazione a progetti di natura tecnica, sociale o amministrativa).

<sup>3</sup> Il rapporto deve essere presentato in tre esemplari. Deve essere corredata di documenti integrativi quali certificato di attività e pubblicazioni del candidato nel suo campo professionale, nella misura in cui sono disponibili.

RU 1994 314

<sup>1)</sup> RS 915.1

**Art. 4** Esame della domanda

Una commissione istituita dalla direzione della Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura esamina la domanda. Essa è composta di due docenti della Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura e di un diplomato della Scuola tecnica di agricoltura tropicale.

**Art. 5** Conferimento del titolo

<sup>1</sup> La direzione della Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura decide in merito al conferimento del titolo di «ingegnere STS» su proposta della commissione.

<sup>2</sup> La decisione è notificata per scritto al candidato, di norma entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda.

<sup>3</sup> Se viene conferito il nuovo titolo al candidato, questi riceve un nuovo diploma.

**Art. 6** Tassa

Il candidato deve pagare la tassa stabilita dalla Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura per l'esame della domanda e il rilascio del nuovo diploma.

**Art. 7** Rimedi giuridici

Contro le decisioni concernenti il conferimento del titolo di «ingegnere STS» può essere interposto ricorso. I rimedi giuridici e la procedura sono retti dal regolamento della Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura e dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 8** Elenco dei titolari

La Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura tiene un elenco aggiornato dei titoli conferiti.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.